

Le aziende rischiano sanzioni fino a 50 €/tonnellata di emissioni di gas serra non dichiarati

DS6901

DS6901

Dichiarazioni Cbam fino all'1/3

Presentazione differita purché si provino i problemi tecnici

Pagina a cura

DI SARA ARMELLA
E STEFANO COMISI

La prima scadenza trimestrale per le dichiarazioni "Cbam" (acronimo di Carbon border adjustment mechanism) è in archivio, ma sono ancora aperti i termini prorogati di 30 giorni. Fino al 1° marzo, infatti, si potrà accedere alla presentazione differita della prima dichiarazione, senza dover versare nessuna sanzione, ma solo se si è in grado di dimostrare che problemi tecnici ne hanno impedito la corretta trasmissione entro lo scorso 31 gennaio.

Dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2025, gli importatori interessati dal tributo ambientale legato alle emissioni di carbonio, sono tenuti a presentare una relazione trimestrale, all'interno della quale devono essere raccolti i dati sulle c.d. emissioni incorporate, intendendosi per esse sia quelle dirette, connesse a processi di riscaldamento, combustione e raffreddamento, sia quelle indirette, legate cioè al consumo di energia elettrica. Altri dati che devono necessariamente essere inseriti nella dichiarazione trimestrale riguardano l'origine, il codice di classifica doganale e le quantità di merce importata, le informazioni relative allo stabilimento produttivo, nonché il prezzo del carbonio praticato nel paese dove è situato lo stabilimento stesso.

Le relazioni Cbam trimestrali sono raccolte all'interno del Registro transitorio, reso operativo dalla Commissione Ue già a partire dall'inizio dello scorso dicembre. Per ogni trimestre, la relazione deve essere inviata entro la fine del mese successivo al termine del trimestre stesso. L'invio della prima relazione, pertanto, era previsto entro il 31 gennaio 2024.

A seguito dei moltissimi problemi informatici riscontrati da tantissimi operatori durante la compilazione della prima dichiarazione periodica, dovuti al malfunzionamento del

meccanismo di coordinamento dei diversi sistemi informatici doganali dei Paesi membri dell'Unione europea, la Commissione Ue, con l'avviso 29/01/2024, ha aperto alla proroga, dettandone da subito i limiti e le condizioni.

Il differimento del termine non ha escluso, infatti, la necessità di dotarsi di una prova tempestiva dei malfunzionamenti del sistema informatico doganale. A molti è sfuggito il significato della seconda parte dell'avviso della Commissione che invitava tutti gli operatori a rispettare la scadenza del 31 gennaio, chiarendo che non sarebbero state irrogate sanzioni ai soli dichiaranti in grado di dimostrare le difficoltà intercorse nel procedimento dichiarativo.

Non è scontato, pertanto, che chi abbia deciso di usufruire del termine differito di 30 giorni non possa essere destinatario in futuro di provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti Cbam. Ricordiamo che si rischiano sanzioni fino a 50 euro per ogni tonnellata di emissioni di gas a effetto serra non dichiarati. Il regolamento Ue non opera nessuna differenza tra dichiarazione omessa o tardiva, quindi, anche in caso di dichiarazione differita, se non opportunamente accompagnata da una segnalazione di errore entro il 31 gennaio, si potrebbe incappare in una violazione dei termini.

Quando e come modificare la relazione trimestrale.

La proroga di 30 giorni non confligge con la possibilità, già prevista dai regolamenti Cbam, di modificare la relazione trimestrale già presentata entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento. Per i primi due trimestri (ottobre - dicembre 2023 e gennaio - marzo 2024), infatti, è possibile modificare la dichiarazione fino al termine di presentazione della terza relazione (31 luglio 2024). Inoltre, in caso di motivata richiesta del dichiarante, si può essere autorizzati a ripresentare la relazione o a correggerla entro un anno dalla fine del trimestre di rife-

rimento.

È interesse degli importatori pervenire a una relazione trimestrale che riporti dati il più possibile vicini alla realtà. Al termine del regime transitorio, infatti, sulla base dei valori delle emissioni incorporate riportati nelle relazioni trimestrali (che diventeranno annuali dal 2026) dovranno essere acquistati i certificati Cbam. In molti casi, tuttavia, è davvero difficile risalire ai dati relativi alle emissioni legate alla produzione, poiché spesso non esiste un vero e proprio contatto diretto tra importatore e fornitore, bensì solo un rapporto commerciale tra importatore ed esportatore.

Eccezionalmente, fino al 31 luglio 2024, per ciascuna importazione di merci per la quale il dichiarante non disponga di tutte le informazioni relative a emissioni dirette e indirette, il dichiarante può utilizzare differenti metodologie di stima, compresi i cosiddetti "valori predefiniti" resi disponibili e aggiornati regolarmente dalla Commissione Ue sul proprio portale online.

Molti dichiaranti Cbam che sono riusciti a trasmettere la prima relazione trimestrale entro il termine del 31 gennaio hanno fatto uso di tali informazioni forfettarie. È necessario ricordare, tuttavia, che i valori predefiniti sono basati su stime, per lo più al rialzo, delle emissioni connesse a un determinato processo produttivo.

Occorre prestare attenzione anche ai profili di responsabilità giuridica derivante da eventuali errori nella compilazione delle dichiarazioni trimestrali. Sul punto è intervenuta la Commissione europea con le Faq 29/11/2023, prevedendo che la responsabilità grava tanto sugli importatori quanto sui titolari degli adempimenti legati al Cbam. La Commissione ricorda, tuttavia, che gli importatori possono decidere di nominare un rappresentante doganale indiretto che, se accetta di adempiere all'obbligo dichiarativo, dovrà assumere gli obblighi Cbam al posto dell'importatore.



Chi è il dichiarante Cbam? Proprio in merito alla figura del dichiarante Cbam sono ancora tantissimi i dubbi interpretativi sollevati dagli operatori alle prese con questo nuovo adempimento doganale. Al riguardo, l'articolo 2 reg. Ue 1773 del 17/8/2023 stabilisce che può essere considerato dichiarante Cbam solo l'importatore che presenta una dichiarazione in Dogana di immissione in libera pratica di merci Cbam a proprio nome e per proprio conto, il rappresentante doganale indiretto, se l'importatore è un soggetto stabilito fuori dall'Unione europea o, in ultimo, il rappresentante doganale indiretto (anche di un importatore stabilito in Ue) che ha accettato espressamente gli obblighi dichiarativi.

In pratica, se l'importatore è un soggetto non stabilito, si rende necessario individuare un soggetto stabilito che possa farsi carico degli adempi-

menti dichiarativi. Se, invece, l'importatore è un soggetto stabilito nell'Unione europea, il rappresentante doganale indiretto è normalmente esonerato da tale adempimento e può farsene carico solo se espressamente decide in tal senso. Nessun obbligo è invece previsto per il rappresentante doganale diretto, sia esso operante per conto di un soggetto stabilito fuori dell'Unione europea o in un paese membro Ue.

Con riguardo alla definizione di stabilimento nell'Ue, se l'importatore extra-Ue ha una stabile organizzazione o un'amministrazione centrale in uno Stato membro, lo stesso si considera stabilito all'interno dell'Unione europea.

Se il rappresentante fiscale dell'importatore figura nella dichiarazione doganale come importatore (quindi indicato non solo con la propria partita Iva ma anche con la propria denominazione e codice EORI

e in assenza di altro nominativo) è il rappresentante fiscale a dover presentare la dichiarazione Cbam, avendo assunto la veste di importatore.

Al di fuori di questa ipotesi, salvo diverse indicazioni della Commissione, a oggi il rappresentante fiscale non può assumere la veste di dichiarante Cbam.

In ogni caso il rappresentante fiscale può comunque assumere il ruolo di "gestore" degli adempimenti Cbam: in tale ipotesi, è il rappresentante doganale indiretto del soggetto non residente che effettua la delega degli adempimenti Cbam a favore del rappresentante fiscale.

Essere un "dichiarante Cbam" comporta, dunque, significative responsabilità, come visto, in materia di violazioni, e conseguenti sanzioni, per omessa presentazione della dichiarazione o in caso di errori nella presentazione della dichiarazione stessa.

— © Riproduzione riservata —

Il calendario

Trimestre di riferimento	Termine per presentare la dichiarazione Cbam	Possibilità di modificare la dichiarazione
Ultimo trimestre 2023 (ottobre - dicembre)	31 gennaio 2024 (in caso di problem tecnici, il termine è stato prorogato di 30 giorni)	31 luglio 2024
Primo trimestre 2024 (gennaio - marzo)	30 aprile 2024	31 luglio 2024
Secondo trimestre 2024 (aprile - giugno)	31 luglio 2024	31 agosto 2024
Terzo trimestre 2024 (luglio - settembre)	31 ottobre 2024	30 novembre 2024
Quarto trimestre 2024 (ottobre - dicembre)	31 gennaio 2025	28 febbraio 2025
Primo trimestre 2025 (gennaio - marzo)	30 aprile 2025	31 maggio 2025
Secondo trimestre 2025 (aprile - giugno)	31 luglio 2025	30 agosto 2025
Terzo trimestre 2025 (luglio - settembre)	31 ottobre 2025	30 novembre 2025
Quarto trimestre 2025 (ottobre - dicembre)	31 gennaio 2026	28 febbraio 2026